

**LA LEGGE SUL TRUST DI SAN MARINO: OPPORTUNITA' E  
APPLICAZIONI  
PER UN FRUITORE ITALIANO**

***Bologna, mercoledì 7 giugno 2006***

*“Introduzione generale” - M. Sesta*

Il sistema giuridico della Repubblica di San Marino risulta tuttora fondato unicamente su fonti di diritto comune, non supportate, come invece avviene nel nostro sistema, da fonti di tipo codicistico. L'esigenza di affiancare a tale tipologia di fonti una normativa specifica, unita alla necessità di dotare l'ordinamento di San Marino di una moderna disciplina in materia di trust e l'adesione alla Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con il decreto consigliere del 20 settembre 2004 n. 119, hanno portato all'elaborazione della legge del 17 marzo 2005 n. 37, intitolata, appunto, all'istituto del trust.

La convinzione che la disciplina del trust sia da considerarsi una materia riservata a pochi studiosi specializzati è da ritenersi ormai superata, come si evince dai progetti di legge per l'introduzione nel proprio sistema giuridico adottati da numerosi paesi nell'ambito internazionale.

*“Il trust e l'evoluzione del sistema finanziario sammarinese” – A. Valentini*

All'inizio degli anni '90 si è reso necessario aggiornare e modernizzare il sistema giuridico italiano, è così che si è intervenuti in materie come il risparmio gestito o la regolarizzazione in materia assicurativa, attraverso il Testo Unico del Diritto Bancario del novembre 2005.

E proprio all'interno di questo disegno si colloca l'idea di San Marino di una normativa avente ad oggetto il trust, considerato come un istituto flessibile da poter utilizzare in diverse direzioni.

L'esigenza di introdurre una legge interna alla propria legislazione in materia di trust, in studio da tempo, si è resa necessaria dopo l'adesione alla Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, avvenuta solo nel 2004, con il decreto consigliere del 20 settembre n. 119.

I lavori per la redazione delle normativa in oggetto sono iniziati con la costituzione di un primo gruppo di lavoro, composto da avvocati, italiani e stranieri, ai quali viene affidato il compito di redarre una prima stesura della legge.

Successivamente si è provveduto alla costituzione di un secondo gruppo di lavoro per ovviare all'esigenza di raccordare la legge di ratifica con la restante normativa sammarinese; quest'intervento ha contribuito a rendere più “domestico” ed omogeneo il testo della legge in

oggetto.

La legge 37/2005 comprende sette titoli, divisi ulteriormente in capi e sezioni; il titolo I contiene le disposizioni generali applicabili ai trust, il II regola l'istituzione, la durata e l'invalidità del trust, nonché il regime di pubblicità ad essi applicabile. La figura del trustee, del beneficiario e del guardiano sono disciplinati dal titolo III. Il Titolo IV regola i poteri del Tribunale in materia di trust, il V consta di un unico articolo sui requisiti di forma e sul regime di pubblicità applicabile ai trust sottoposti a regolamentazione di una legge straniera; il VI disciplina le disposizioni penali ed il VII le disposizioni finali della legge.

Vale sottolineare l'importante innovazione introdotta dall'art. 6 della legge in oggetto, a norma del quale il trust è istituito per atto scritto e il trustee, entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto l'atto istitutivo del trust, ne redige un estratto che deve essere sottoscritto dallo stesso e autenticato dal notaio, il quale, entro dieci giorni, ne cura il deposito presso l'Ufficio del Registro dei trust il quale ne cura l'iscrizione nell'apposito Registro dei trust della Repubblica di San Marino (art. 9).

Le considerazioni da fare in merito al riscontro pratico della disciplina inerente al trust sammarinese sono premature, come si evince dall'esperienza del sistema italiano, nel quale la ratifica della legislazione è avvenuta nel 1992, mentre i primi effettivi segnali di adesione si sono potuti registrare solo nel 1996.

Risulta, quindi, opportuno attendere almeno quattro anni prima di poter stilare le dovute considerazioni, anche se da una prima stima, ad oggi i trust inseriti nell'apposito registro, come previsto dall'art. 9 della legge in oggetto, risultano inferiori alle aspettative.

#### *“La legge di San Marino e la prassi dei trust interni” – M. Lupoi*

Il modello internazionale in tema di trust è determinato da un complesso di legislazioni che si sono diffuse in circa vent'anni in tutto il mondo; è necessario utilizzare il termine “legislazioni” perché non tutti i paesi si sono dotati di una vera e propria legge sul trust, come nel caso dell'Inghilterra.

La Repubblica di San Marino insieme a Dubay sono gli ultimissimi dei circa cinquanta paesi che in tutto il mondo hanno legiferato in tema di trust ed, essendo gli “ultimi arrivati”, hanno potuto usufruire del vantaggio di conoscere gli errori commessi da altri paesi, già evidenziati e criticati, e, quindi, non commetterli, mentre per i primi ordinamenti ad aver introdotto una legislazione a riguardo è stato già necessario modificare ripetute volte la propria normativa (ad esempio Jersey ha apportato già quattro diverse modifiche).

Il problema alla base dell'intera legge 37/2005 risultano essere alcune lacune, un esempio su tutti la mancanza nell'intero il testo della parola “fiducia”; lacune che vengono necessariamente colmate

dalle definizioni sottratte al diritto comune, il quale è “in agguato” e rischia di influenzare oltre il dovuto l’interpretazione delle norme contenute nella suddetta legge.

Analizzando l’intero testo della legge risultano necessarie alcune dettagliate considerazioni:

- all’art. 1, lettera *d*) definizione “*beni in trust*”, per la sarebbe più corretta la terminologia utilizzata nel nostro sistema “beni del trust”;
- all’art. 1, lettera *e*) la definizione “*disponente*” è da considerarsi preferibile a quella utilizzata in Italia, ovvero “costituente”, in quanto maggiormente rappresentativa della situazione che si viene a creare, ovvero beni a disposizione di un determinato soggetto;
- all’art. 1, lettera *o*) la definizione “*guardiano*” è certamente più adeguata al contesto e alla necessità per esprimere il controllo sull’operato del trustee, piuttosto del nostro “protettore”;
- all’art. 2 si ritrova un’innovativa e veramente importante definizione di quello che è il trust, ovvero “*si ha trust quando un trustee è titolare di beni nell’interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico*”;
- il fondamentale art. 6 prevede che il trust sia “*istituito per atto scritto*” e ne indica gli elementi costitutivi, ovvero “*la volontà del disponente di istituire il trust, l’individuazione del trustee autorizzato o qualificato, l’individuazione dei beni in trust o i criteri che conducono alla medesima, nel trust di scopo, lo scopo del trust, l’individuazione del guardiano o i criteri che conducono alla medesima, nel trust con beneficiari, l’individuazione del beneficiario, o i criteri che conducono alla medesima, il criterio di distribuzione dei beni al termine del trust per cause diverse dalla revoca del trust*”;
- la definizione di trust di scopo generico è ben formulata dall’art. 7 secondo il quale l’atto istitutivo di un trust del genere deve contenere “*l’individuazione di uno scopo determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume e la nomina di un guardiano che abbia l’obbligo di far rispettare le disposizioni contenute nell’atto istitutivo, o i criteri che conducono alla medesima*”;
- l’art. 9, in riferimento all’innovazione introdotta dall’art. 6 , a norma del quale il trust è istituito per atto scritto, prevede che il trustee, entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto l’atto istitutivo del trust, ne rediga un estratto che deve essere sottoscritto dallo stesso e autenticato dal notaio, il quale, entro dieci giorni, ne cura il deposito presso l’Ufficio del Registro dei trust il quale ne cura l’iscrizione nell’apposito Registro dei trust della Repubblica di San Marino; tale disposizione, rende obbligatoria la pubblicazione di tutti i trust istituiti, facilita la reperibilità di un trust sammarinese e, quindi, l’utilizzo dello stesso in Italia;
- un’importante critica deve essere mossa nei confronti dell’inserimento tra gli obblighi del

trustee dell'esercizio dei poteri inerenti al proprio ufficio *“secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia che deve provvedere alla cura di interessi non propri”*, perché, ad esempio, la commissione di uno sbaglio non potrebbe in alcun modo essere giustificata in quanto non riconducibile alla diligenza speciale del buon padre di famiglia che provvede ad interessi altrui.

- l'art. 26 sottolinea l'importanza della riservatezza, prevedendo l'obbligo per il trustee di *“non rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio, né impiegarle a proprio o altrui vantaggio”*;
- l'art. 27 ribadisce l'obbligo del rendiconto nel senso più pieno della parola, quindi non solo nel senso di contabilizzare ma, soprattutto, *“rendicontare”*, riferire ecc, in quanto il trustee non è un semplice gestore al quale è chiesto di presentare un conteggio senza entrarvi nel merito;
- un'ulteriore critica deve essere mossa nei confronti della definizione di beneficiario fornita dall'art. 50, ovvero *“il soggetto nell'interesse del quale il trust è istituito”*, in quanto, escludendo il caso di trust con un solo beneficiario, peraltro abbastanza rari, il soggetto beneficiario al momento della redazione dell'atto costitutivo può addirittura non essere ancora nato (ad esempio nel caso di trust a favore di *“eventuali figli”*) o diventare beneficiario perché aggiunto successivamente. Una vera e propria definizione di beneficiario, in realtà non è riscontrabile nell'intero testo della normativa.

Le conseguenze che derivano dall'introduzione di una legislazione in tema di trust apporta, come nel caso di Jersey, un massiccio incremento di studi legali, studi commercialisti, società fiduciarie, banche ecc., ma, soprattutto, un eccessivo numero di controversie in materia, tanto da rendersi necessario conferire l'incarico a giudici inglesi; l'introduzione di giudice già preparati in materia, con una maggior esperienza, ha avuto come vantaggio quello di assicurare un elevatissimo livello di competenza. Da quest'esperienza deriva un interessante suggerimento applicabile per la Repubblica di San Marino, istituire una sezione speciale di giudici, forniti di una preparazione specifica in materia, unicamente assegnata a cause aventi ad oggetto il trust.

#### *“Interpretazione ed integrazione della legge sul trust: questioni controverse” – A. Vicari*

Le critiche mosse dai diversi soggetti alla legge 37/2005 sono da considerarsi fondate, soprattutto nel caso delle lacune inerenti la definizione del soggetto beneficiario.

Gli stessi giuristi sammarinesi ammettono che la legge è incompleta, ma contemporaneamente hanno previsto la possibilità di colmare le lacune con il riferimento alle raccolte giurisprudenziali sammarinesi e, soprattutto, al *“grande mare”* del diritto comune.

Per quel che concerne, invece, il problema della possibile incompletezza della formazione dei giuristi sammarinesi, è opportuno pensare che verrà risolto, tenuto conto che l'incarico verrà sì affidato a giudici sammarinesi, ma indubbiamente anche a giudici italiani, i quali si confronteranno sia con avvocati italiani domiciliati a San Marino che avvocati sammarinesi, assicurando così una visione completa del quadro normativo in oggetto.

“Trust di San Marino e imposizione diretta” – M. Montefameglio

In tema di fiscalità applicabile al trust per un fruitore della legge di San Marino è necessario fare riferimento alla legge 38/2005, intitolata “Il regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino”.

Le più rilevante differenza in tema fiscale è da riscontrarsi tra il soggetto-ente residente e quello non residente. Al fine di determinare con certezza la residenza fiscale dei trust, l'art. 2 della legge in oggetto introduce come criterio distintivo l'essere amministrati da almeno un trustee che abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio ai sensi dell'art. 19 della legge 37/2005.

Inoltre, in tema di fiscalità applicabile al fruitore italiano, ci si riferisce all'art. 73 co. 2 del D.P.R. 917/1986, il quale considera il trust come soggetto passivo di imposta, infatti stabilisce che “ *Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5*”. Infatti, l'art. 3 della legge 38/2005 rifacendosi proprio al suddetto articolo, attribuisce al trust la soggettività passiva dell'imposta sui redditi derivanti dai beni in trust, considerando che il trustee è il soggetto titolare dei beni in trust ma non può e non deve essere considerato l'effettivo possessore dei redditi a questi riferibili.

Il trust è da considerarsi come ente non commerciale soggetto ad IRES, ovvero imposta proporzionale, nella misura del 33% anziché ad IRE, ovvero imposta progressiva per persone fisiche.

“L'atto istitutivo di trust” – A. Tonelli

Nel corso della redazione dell'atto di trust da parte di un fruitore italiano in base alla legge di San Marino il principale problema da tenere in considerazione è la necessità di tentare di compensare anticipatamente le carenze di tale legge, in particolare sotto l'aspetto del soggetto beneficiario, della successione del trust e degli obblighi del trustee.

Al momento della redazione dell'atto istitutivo di un trust è fondamentale inserire le ragioni che hanno indotto il disponente a ricorrere al trust, quindi la volontà del disponente che determina lo scopo, e la finalità del trust che, quindi, diviene meritevole di tutela.

Il trust è da considerarsi come un atto unilaterale, accanto alla figura del disponente non è, infatti, necessaria la presenza di altre persone, se non del trustee per accettazione.

Contestualmente al trasferimento di beni al trustee, a pena di nullità, la prassi prevede il trasferimento di una simbolica cifra di denaro al momento dell'atto istitutivo in modo da permettere un eventuale conferimento successivo.

In tema di trasferimento di beni al trustee, risulta fondamentale il confronto con l'art. 2645-ter c.c., intitolato "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche", inserito all'interno del testo del Codice Civile con il decreto legge 273/2005: *"Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo"*.

L'art. 10 della legge in oggetto stabilisce una durata di cento anni per il trust, avvicinandosi alle disposizioni del nostro sistema giuridico, contenute nell'art. 2645-ter c.c., che prevede la durata di novant'anni.

Le principali osservazioni e lacune in merito alla legge 37/2005 si possono così riassumere:

- trust da considerarsi solo tendenzialmente irrevocabile;
- nel caso in cui si verifichi la previsione di beneficiari futuri, la legge risulta lacunosa nel momento in cui non prevede, ad esempio la possibilità che i futuri figli ai quali è indirizzato il passaggio del trust entro i successivi trent'anni, non siano mai venuti al mondo;
- alla scadenza del trust, il ritorno dei beni al beneficiario è considerato solo un'aspettativa e non un diritto concreto;
- la necessaria residenza del trustee nella Repubblica di San Marino prevista dall'art. 5 sarà una delle cause della perdita di competitività della legge 37/2005;

- è da considerarsi illegittima la legge nella parte in cui non prevede come obbligatoria la conservazione dei beni oggetto del trust;
- l'art. 42, intitolato "trasferimento dei beni in trust", è da considerarsi illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di trustee uscente inadempiente o inerte, l'atto costitutivo possa valere come titolo esecutivo da far valere dal nuovo trustee nei confronti del trustee nuovo, per agire ed ottenere beni in trust;
- l'ultima, ma non meno importante, osservazione, riguarda le cause di invalidità del trust previste dall'art. 11, risultate incomplete ove non prevedono la conformità della normativa interna del paese per il quale il trust deve essere istituito, dell'atto istitutivo e dello scopo del trust stesso, alla legislazione applicabile prescelta, come cause di nullità.

"I trust di scopo: modelli di riferimento e possibilità applicative" P. Manes

Per poter ovviare alle lacune e ai difetti emersi dall'analisi della legge di San Marino 37/2005, deve essere messa in pratica una delle regole fondamentali necessarie qualora si presenti l'ipotesi di dover applicare una legislazione esterna al proprio ordinamento interno, ovvero interpretare la legislazione in oggetto con norme di riferimento tipiche del diritto proprio della legge applicativa al caso concreto a seconda del luogo in cui sorge.

Nel caso in oggetto, le *regole iuris* appartenenti al diritto comune sono fondamentali per rendere più omogenea l'interpretazione delle diverse normative internazionali e, soprattutto, della legislazione inglese, applicabili al contesto sammarinese, così come risultano necessarie per interpretare la legge 37/2005 nel caso di applicazione interna a San Marino stesso.

Al di là delle critiche già evidenziate, è da sottolineare la completezza dell'art. 6 della legge in oggetto, il quale riesce a sintetizzare quelli che sono gli elementi fondamentali che devono comparire all'interno dell'atto costitutivo ai fini di garantire almeno una base omogenea riscontrabile in tutte le diverse sembianze che può assumere l'atto istitutivo.

Anche per quel che concerne il trust di scopo risulta essere completo e sufficiente l'art. 7, soprattutto nella parte in cui prevede che lo scopo debba essere determinato, possibile e non contrario a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.